

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 71/2010.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 28 settembre 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (E.A.A.P.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1999 n. 117), con il quale l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese è stato trasformato in società per azioni, a norma dell'articolo 11 comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1977, n. 59;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2008; nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Antonio Scudieri e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2008;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2008 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della società Acquedotto Pugliese S.p.A., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente stesso.

ESTENSORE

Antonio Scudieri

PRESIDENTE

Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 20 ottobre 2010.

IL DIRIGENTE

(Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
PER L'ESERCIZIO 2008

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
1. – IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO	»	14
1.1. La disciplina normativa	»	14
1.2. La struttura giuridica e statutaria	»	14
2. – GLI ORGANI	»	16
2.1. L'assemblea dei soci	»	16
2.2. L'amministratore unico	»	16
2.3. Il collegio sindacale	»	17
2.4. I compensi degli organi statutari	»	18
3. – L'ORGANIZZAZIONE E IL PERSONALE	»	19
3.1. L'organizzazione: risorse umane, formazione e costi del personale	»	19
3.2. Relazioni industriali	»	22
3.3. Incarichi di studio e consulenze	»	22
3.4. I controlli interni	»	24
3.4.1. Controllo di gestione	»	24
3.4.2. <i>Internal auditing</i> e organismo di vigilanza ..	»	25
4. – L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	»	26
4.1. Il servizio idrico	»	26
4.2. Il contenzioso	»	27
4.2.1. La tariffa e i rapporti con l'AATO	»	27
4.2.2. I lodi arbitrali	»	29
4.2.3. I contratti di finanza derivata	»	29
4.2.4. Procedura di infrazione <i>antitrust</i>	»	30
4.3. Operazioni di particolare rilievo	»	31
4.4. Gli investimenti	»	34

5. — I RISULTATI DELLA GESTIONE	Pag.	35
5.1. Considerazioni preliminari	»	35
5.2. I bilanci di Acquedotto Pugliese S.p.A.	»	35
5.2.1. I risultati economici	»	35
5.2.2. Il conto economico riclassificato	»	39
5.2.3. Risultati finanziari e patrimoniali	»	42
A) Il conto patrimoniale	»	42
B) La situazione patrimoniale riclassificata	»	47
C) La situazione finanziaria	»	52
5.2.4. Andamento dei principali indici	»	54
A) Indici di liquidità	»	55
B) Indici di dipendenza finanziaria (o di solidità) .	»	56
C) Indici di redditività	»	58
D) Indici di produttività (o di efficienza)	»	60
6. — BILANCI CONSOLIDATI	»	63
6.1. Attività svolta dalle controllate	»	71
6.2. Rapporti con imprese controllate	»	71
7. — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	»	74

Premessa

Con la presente relazione, la Corte riferisce sui risultati del controllo eseguito - ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259 - sulla gestione finanziaria della S.p.A. Acquedotto Pugliese (AQP) per l'esercizio 2008¹. Ai fini di una comparazione dei dati, la relazione tiene conto dei risultati conseguiti nel triennio 2006 - 2008, dando altresì conto delle vicende più significative che hanno avuto esito nel corso del 2009.

¹ Per la relazione concernente l'esercizio 2007 cfr.: Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 193.

1. IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

1.1. La disciplina normativa

Il contesto normativo di riferimento è quello già richiamato dalla Corte in occasione delle precedenti relazioni², così come restano confermate le caratteristiche attinenti alla gestione del Servizio idrico integrato (SII)³

In tema di gestione del servizio idrico integrato, nel richiamare il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. codice ambientale) che detta importanti novità nel settore, disciplinando sia le Autorità di Ambito territoriale Ottimale (AATO), sia l'organizzazione e le modalità di affidamento del servizio, v'è da osservare che per dette Autorità è di recente intervenuto l'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, inserendo il comma 186-bis all'art. 2 della L. del 23 dicembre 2009, n. 191, secondo il quale, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione⁴, le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del citato d.lgs. n. 152, sono soppresse. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità è da considerarsi nullo.

Ulteriori disposizioni in materia sono state introdotte con l'art. 15 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella l. 20 novembre 2009, n. 166, il quale disciplina il settore dei servizi pubblici locali prevedendo la possibilità di attribuire a soggetti privati il servizio di acquedotto. Trattasi di una norma che, come è noto, ha suscitato diffusi allarmi nell'ambito di talune associazioni di categorie, ma che non sono di immediata attualità per quanto concerne la realtà pugliese. Anzi, va considerata al riguardo la dichiarata volontà dell'Organo di vertice della Regione Puglia, cui fa sostanzialmente capo la proprietà di AQP, di voler trasformare nuovamente in ente pubblico l'Acquedotto.

1.2. La struttura giuridica e statutaria

L'assetto dell'Acquedotto è regolato dallo statuto della società approvato dall'assemblea straordinaria dell'11 dicembre 2001, da ultimo modificato nel giugno

² In base al D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 141 derivante dall'attuazione della delega contenuta nell'art. 11, comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997 n. 59, l'Acquedotto pugliese è stato trasformato in società per azioni ed è tuttora società a capitale interamente pubblico, atteso che le azioni fanno capo alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti.

³ Con la Convenzione è stata conferita ad AQP la gestione in esclusiva del SII dei Comuni d'Ambito fino al 31 dicembre 2018, attribuendo ad AQP la responsabilità della gestione delle opere ad essa affidate, che restano di proprietà degli Enti titolari, e di quelle successivamente realizzate da AQP, fino alla formale consegna delle stesse ad altro gestore indicato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO). La Convenzione impegna AQP ad attuare tutto quanto previsto dal Piano d'Ambito, nonché stabilisce i livelli di qualità del SII e la tariffa del SII (c.d. tariffa d'ambito).

⁴ L. 26 marzo 2010, n. 42.

2007 e poi in occasione dell'assemblea dell'agosto 2008; la rivisitazione ha riguardato gli articoli 4, 26 e 28; nel rinviare alle precedenti relazioni per quanto concerne gli articoli 26, 28 e parte dell'articolo 4, in ordine a quest'ultima norma va osservato che la più recente modifica è stata introdotta per ampliare l'oggetto sociale onde consentire alla società di poter svolgere anche l'attività di trattamento e smaltimento di rifiuti. In particolare, a seguito della richiamata assemblea del 2008, l'art. 4 è stato integrato nel modo che segue:

"Per il raggiungimento di tale scopo, la società può compiere le seguenti attività, che vengono qui di seguito elencate a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1. la gestione, produzione (ivi compresa la sperimentazione) e commercializzazione, per conto proprio e/o terzi, di beni e servizi nel settore del risanamento ambientale con particolare riferimento al trasporto, trattamento, trasformazione, riutilizzo dei fanghi, residui di processi depurativi, fanghi di depurazione acque, civili ed industriali, residui di lavorazioni industriali e rifiuti solidi urbani; produzione di ammendanti organici vegetali, di composti di qualità, fertilizzanti, composti e prodotti riutilizzabili in altri processi industriali e civili;*
- 2. la programmazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione per conto proprio e/o di terzi: impianti per il trattamento di acque reflue urbane e/o industriali e/o primarie per lo smaltimento di rifiuti e per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, la selezione, il recupero e l'utilizzo con produzione di energia dei rifiuti e delle materie prime secondarie da essi derivate; impianti ed attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti sia per Enti pubblici che privati."*

La delibera assembleare, adottata su proposta dell'Amministratore unico, si è rivelata strumentale al successivo acquisto di un impianto di compostaggio in maniera da sfruttare la materia prima già in possesso dell'azienda. Peraltro, nell'ottobre 2008, la suddetta delibera è stata modificata per consentire l'acquisizione di una intera azienda operante nel settore, anziché soltanto una ramo di essa. Per una esposizione più dettagliata si rinvia al successivo punto 4.3.

2. GLI ORGANI

In base allo statuto sono organi della società:

- ⇒ L'assemblea dei soci;
- ⇒ Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- ⇒ Il Collegio sindacale.

Pur non essendo annoverabile fra gli organi statutari, va considerata anche la figura del Direttore Generale, che assume notevole rilevanza nella gestione della società in virtù degli ampi poteri di delega che gli sono stati conferiti dall'Amministratore unico; con deliberazione assunta nel febbraio 2008, l'Amministratore ha confermato l'incarico al Direttore generale fino al 30 giugno 2011.

La revisione contabile è affidata ad una società di revisione specializzata, che opera in stretto raccordo con il collegio sindacale e che predispone apposite relazioni in ordine agli schemi di bilanci.

2.1. L'assemblea dei soci

Lo statuto prevede che l'assemblea si riunisca almeno una volta all'anno per deliberare in ordine agli oggetti di propria competenza e, nel corso del 2008, i soci si sono riuniti tre volte, nel mese di aprile per procedere all'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2007 e per insediare il nuovo collegio sindacale e nei mesi di agosto e di ottobre, per deliberare, rispettivamente, l'ampliamento dell'oggetto sociale⁵, l'autorizzazione all'acquisto di società operante nel settore del trattamento e smaltimento rifiuti nonché per discutere problematiche connesse al prestito obbligazionario di 250 milioni di euro contratto nel 2004 e piani di incentivazione aziendali.

Soci di AQP sono le regioni Puglia e Basilicata, rispettivamente titolari dell'87,108 per cento e del 12,892 per cento del capitale sociale.

2.2. L'amministratore unico

Insediatosi nel febbraio del 2007, in sostituzione del consiglio di amministrazione, l'Amministratore unico opera avvalendosi dell'ausilio del Direttore generale al quale ha delegato ampi poteri nonché di tutti gli altri dirigenti, in particolare del Direttore amministrativo. La sua attività è estrinsecata attraverso deliberazioni che vengono raccolte in un apposito registro.

⁵ Modificando, come già detto, l'art. 4 dello Statuto.